

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1997

relativa alla conclusione di un accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(97/832/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75 in combinato disposto con il secondo comma dell'articolo 228, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che l'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia costituisce uno strumento efficace per eliminare definitivamente molti dei principali ostacoli al traffico comunitario di transito attraverso il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che l'accordo contribuisce al buon funzionamento del mercato interno in quanto garantisce il libero transito attraverso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per il trasporto interno tra la Grecia e gli altri Stati membri, riducendo al minimo i costi del commercio internazionale per gli utenti in generale nonché gli ostacoli di natura tecnica e amministrativa;

considerando, inoltre, che è necessario garantire uno sviluppo coordinato dei flussi di trasporto tra e attraverso i territori delle parti contraenti dell'accordo definendo, in particolare, le priorità per il necessario potenziamento delle infrastrutture dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia mediante il sostegno finanziario della Comunità e promuovendo il trasporto ferroviario e combinato al fine di tutelare l'ambiente;

considerando che l'accordo contiene pertanto disposizioni volte a semplificare le formalità doganali;

considerando che occorre approvare l'accordo a nome della Comunità,

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 26 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti dei membri del Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato misto dei trasporti istituito dall'articolo 22 dell'accordo.

La posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al comitato misto dei trasporti viene adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice se la decisione che il comitato misto dei trasporti intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo.

Le decisioni adottate dal comitato misto dei trasporti sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU C 79 del 12. 3. 1997, pag. 159.

⁽²⁾ GU C 339 del 10. 11. 1997.